



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 494 del 29 AGO. 2019

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONI ATTIVE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA, RADIOLOGIA, CHIRURGIA VASCOLARE E CARDIOLOGIA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 26/08/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 150.000,00 (euro centocinquantomila/00) previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo d'Esercizio anno 2019 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 494 del 29 AGO. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.200 area dirigenza medica stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO disciplini l'attività in parola;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;

preso atto che con note mail acquisite agli atti, ognuna delle seguenti strutture sanitarie private non-convenzionate con il SSR ha chiesto la disponibilità a questa Azienda alla stipula di una convenzione sino al 31.12.2019 per l'effettuazione delle sottoelencate prestazioni sanitarie in favore dei propri assistiti:

- Diamedica Centro Medico Polispecialistico Italiano S.r.l. di Milano, per consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia-Traumatologia;
- Centro Medico Santagostino di Milano, per consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia-Traumatologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia;
- la Società Nova Medical S.r.l. di Novara (NO), sede operativa di Milano "Centro Medico San Marco", per consulenze specialistiche nella disciplina di ortopedia-traumatologia;

viste le dichiarazioni in atti, con la quale ognuna delle sopraelencate strutture sanitarie attesta di essere struttura privata non accreditata con il SSR, di essere in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria e di non porsi in concorrenza con questa Azienda;

preso atto che i Direttori delle UUOO e dei Dipartimenti interessati, con note depositate agli atti assentite dalla Direzione Sanitaria, hanno espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio

ur



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 494 del 29 AGO. 2019

per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici delle rispettive UUOO;

visti i testi di convenzione allegati alla presente proposta, che prevedono tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa dalla struttura convenzionata delle attività svolte e della emissione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

acquisiti con note depositate in atti il parere favorevole alla stipula delle rispettive convenzioni da parte del Direttore Medico di Presidio e del Direttore Sanitario;

considerato che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale e che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), ripartito come segue;

- | | |
|---|--------------|
| - Diamedica Centro Medico Polispecialistico Italiano S.r.l. | € 95.000,00; |
| - Centro Medico Santagostino | € 50.000,00; |
| - Nova Medical S.r.l., Centro Medico San Marco | € 5.000,00; |

rilevato che attualmente gli spazi dedicati all'attività libero-professionale ambulatoriale intramuraria presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari non sono sufficienti a rispondere a pieno alle esigenze dei medici che svolgono attività presso il PO Pini, e che pertanto questa Azienda ha la possibilità di offrire - in via temporanea e sino all'ampliamento dell'attuale offerta di spazi - consulenze specialistiche ambulatoriali a terzi a pagamento senza ridurre l'offerta erogata;

tenuto conto, altresì, che la ristrutturazione degli spazi afferente al VII AdPQ ASST Gaetano Pini/CTO approvata con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 e D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016, prevede una compressione degli spazi ambulatoriali, inclusi quelli per l'esercizio dell'attività libero professionale, sino alla conclusione dei lavori prevista tra circa 4 anni;

ritenuto pertanto

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica - nel testo depositato agli atti aventi scadenza al 31.12.2019, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019 tenuto conto della necessaria istruttoria condotta nel corso dei primi mesi dell'anno 2019 dal Servizio Marketing e LP, e assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alle Direzioni Mediche di Presidio del PO Pini e del PO CTO per quanto rispettivamente di competenza;

uy



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 494 del 29 AGO. 2019

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula delle convenzioni attive con le strutture sanitarie private non accreditate sotto elencate con scadenza al 31.12.2019, convenendo altresì di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019, per l'effettuazione da parte di dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia-Traumatologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia:
 - Diamedica Centro Medico Polispecialistico Italiano S.r.l. di Milano, per consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia-Traumatologia;
 - Centro Medico Santagostino di Milano, per consulenze specialistiche nelle discipline di Ortopedia-Traumatologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia;
 - la Società Nova Medical S.r.l. di Novara (NO), sede operativa di Milano "Centro Medico San Marco", per consulenze specialistiche nella disciplina di ortopedia-traumatologia;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso la struttura convenzionata alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale, compatibilmente con le esigenze delle UUOO coinvolte e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare i testi delle convenzioni allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono idonei a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
 - per il PO Pini il Direttore Sociosanitario, dott.ssa Paola Pirola che procederà alla delega,
 - per il PO CTO il Dirigente Medico Responsabile della DMP, dott.ssa Mariangela Linati;
- 5- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 150.000,00 (euro centocinquanta mila/00) sul Bilancio Preventivo Economico per gli anni di competenza sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

ms



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 494 del 29 AGO. 2019

- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Golao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto

atti n. 2019 / A.A.3 / S.A.26-28



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 494 del 29 AGO. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 30 AGO. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 3 Allegati

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cucchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

uy

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

Nova Medical S.r.l. di Novara (NO) (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01779280039, con sede legale in Novara, Via Umbria n. 42 in persona del Legale Rappresentante sig. Samir Aggour, domiciliato per la carica in Novara, Via Umbria n. 42;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenze ortopedico/traumatologiche all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività socio-sanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UO Ortopedia e Traumatologia III del PO Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nella specialità di Ortopedia e Traumatologia in favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'UO di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di tre ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST G.Pini/CTO un compenso pari a:

PRESTAZIONE	COMPENSO
Visita Ortopedica	€ 70,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uso dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2019, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **29 AGO. 2019**

Per Nova Medical S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Samir Aggour

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA,
RADIOLOGIA, CHIRURGIA VASCOLARE E CARDIOLOGIA**

TRA

Centro Medico Santagostino (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05128650966, con sede legale in Milano, piazza Sant'Agostino n. 1 in persona del procuratore e Legale Rappresentante dott.ssa Cristina Modica, domiciliata per la carica in Milano, piazza Sant'Agostino n. 1;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenze in Ortopedia/Traumatologia e Radiologia all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico delle UUOO Chirurgia Anca Displasica e Traumatologia Sportiva del PO Pini, delle UUOO Ortopedia e Traumatologia II, Clinica Ortopedica e Cardiologia Riabilitativa e Pneumologica del PO CTO e della UO Radiodiagnostica dell'ASST con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nelle specialità di Ortopedia/Traumatologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare e Cardiologia in favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'UO di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante tre accessi settimanali della durata di tre ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST G.Pini/CTO un compenso pari a quanto previsto nell'allegato 1, che è parte integrante del presente accordo.

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uopo dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2019, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e il Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **29 AGO. 2019**

Per Centro Medico Santagostino
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Cristina Modica

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli

ALL. 1**RADIOLOGIA**

	Tariffa	Quota ASST
RX varie	€ 30 per segmento	€ 12 per segmento
Ecografie varie	€ 60,00	€ 24,00
RMN varie	€ 90,00	€ 36,00

CARDIOLOGIA

	Tariffa	Quota ASST
Prima visita cardiologica + e.c.g	€ 80,00	€ 40,00
Visita di controllo cardiologica	€ 50,00	€ 25,00
Prima visita cardiologica + e.c.g + ecocardiogramma	€ 145,00	€ 72,50
E.c.g.	€ 25,00	€ 12,50
Ecocardiogramma colordoppler	€ 90,00	€ 45,00

CHIRURGIA VASCOLARE

	Tariffa	Quota ASST
Prima visita chirurgica vascolare	€ 60,00	€ 30,00
Visita di controllo chirurgia vascolare	€ 50,00	€ 25,00
Ecocolordoppler tronchi sovraortici	€ 90,00	€ 45,00
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori	€ 90,00	€ 45,00
Ecocolordoppler arterioso arti superiori	€ 90,00	€ 45,00
Ecocolordoppler venoso arti inferiori	€ 90,00	€ 45,00
Ecocolordoppler arterioso arti superiori	€ 90,00	€ 45,00

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

	Tariffa	Quota ASST
Prima visita ortopedica	€ 60,00	€ 30,00
visita di controllo ortopedica	€ 50,00	€ 25,00
infiltrazione acido ialuronico	€ 70,00	€ 35,00
infiltrazione cortisone	€ 40,00	€ 20,00
infiltrazione farmaco portato da paziente	€ 30,00	€ 15,00

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

Diamedica Centro Medico Polispecialistico Italiano S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 04315820151, con sede legale in Milano, via Flavio Baracchini n. 10 in persona del Legale Rappresentante dott.ssa Gemma Elena Virginia Randelli, domiciliata per la carica in Milano, via Flavio Baracchini n. 10;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardina Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO CHE

- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
 - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
 - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
 - la richiesta di prestazioni di consulenza in Ortopedia e Traumatologia all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
 - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UO Chirurgia Anca Displastica del PO Pini e della UO Ortopedia Oncologica del PO Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nella specialità di Ortopedia e Traumatologia in favore del Centro Medico.

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'UO di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante tre accessi settimanali della durata di tre ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST G.Pini/CTO un compenso pari a:

PRESTAZIONE	COMPENSO ASST
Prima Visita Ortopedica	€ 70,00 - € 192,00
Visita Ortopedica di controllo	€ 49,00 - € 136,00
Consulenza	€ 70,00 - € 192,00
Infiltrazione	€ 49,00 - € 112,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal

Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uso dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it per l'emissione della fattura.

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della

presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART. 7 – Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2019, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° gennaio 2019. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo

previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale

intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.14- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

ART.15 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 16 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.17 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.18 - Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **29 AGO. 2019**

Per Diamedica Centro Medico Polispecialistico Italiano S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Gemma Elena Virginia Randelli

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli